



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 20-11-
2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1095 dell'anno 2018

OGGETTO

Opposizione ad avviso di addebito

TRA

Spagnuolo Antonio (cf SPGNTN81C26B963D) elett.te dom.to presso lo
studio dell'Avv. Ivana Bonafiglia (c.f. BNFVNI76P59B963G) che lo
rapp.ta e difende in virtù di procura resa su foglio separato dal ricorso
introduttivo telematico.

ricorrente

E

Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa giusto mandato
in calce al presente atto dall' Avv. Gianluca Tretola presso il cui studio
elettivamente domicilia.

resistente

E

INPS (80078750587) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso
dall'Avv. anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di
cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale
rappresentante pro tempore in virtù di procura del 3.07.2014 per notar

Laura Mattielli, notaio in Tivoli, Rep 37521 raccolta n. 5761 –, in persona del suo Presidente pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma e , agli effetti della presente procedura per elezione in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale presso gli Avvocati Ida Verrengia, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli (CZZLCU68T26F839J).

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti:
come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 1-2-2018 il ricorrente in epigrafe indicato, esponeva di aver presentato in data 22-2-2013 domanda di iscrizione alla Gestione Separata a norma del'art.2 co 26 L.335/1995 quale professionista parasubordinato; che in data 12-7-2016 era stata costituita la srl Energreenup in cui esso esponente deteneva una quota societaria del 33% e rivestiva la carica di amministratore unico; che in data 1-8-2016 la società era stata iscritta al registro delle Imprese; che con comunicazione del 3-11-2016 l'INPS aveva comunicato di averlo iscritto d'ufficio alla gestione commercianti; di aver proposto ricorso amministrativo avverso detta iscrizione; che nelle more aveva ricevuto la comunicazione dell'avviso di addebito n.328 2017 00049929260 000 per l'importo di €3.644,35 a titolo di contributi per la Gestione Commercianti relativi agli anni 2016 e 2017.

Lamentando l'illegittimità dell'operato dell'Ente, il ricorrente assumeva di non avere i requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, per il fatto di non svolgere attività all'interno della società in modo abituale e prevalente.

Tanto premesso, l'istante, previa sospensione dell'esecutorietà del ruolo, chiedeva dichiararsi non dovute all'INPS le somme di cui

all'avviso di addebito a titolo di contributi per la Gestione Commercianti oltre accessori e spese. Con vittoria di spese processuali.

Si costituivano in giudizio INPS e SCCI spa premettevano uno sgravio parziale disposto per €.628,73 per sopravvenuta cessazione delle funzioni di amministratore dello Spagnuolo dall' 8-04-2017; che il ricorrente, nel periodo in cui era stato amministratore unico aveva svolto la gestione operativa della compagine societaria in modo continuativo, come emergeva dalla movimentazione IVA e dall'attività particolarmente qualificata esercitata dallo Spagnuolo; che dalla visura storica della società emergeva che solo il ricorrente e gli altri due soci espletavano attività inerente l'oggetto sociale della srl.

Concludevano quindi i convenuti per il rigetto della domanda.

Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione della mancata allegazione di motivi di doglianza in ordine ai requisiti formali dell'avviso di addebito, concludendo perché l'opposizione fosse dichiarata inammissibile nei propri confronti.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice decideva la causa come da sentenza di cui dava lettura.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'importo di €.628,73 sgravato dall'INPS sull'originario importo di cui all'avviso di addebito n.328 2017 00049929260 000.

Per la restante parte l'opposizione è infondata e va respinta.

L'art. 1 c. 202 l. n° 662/96, dispone che a decorrere dal 1.1.97 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla l. n° 613/66 è estesa ai soggetti (con esclusione dei professionisti ed artisti) che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49 c. 1° lett. d) l. n° 88/89 (tra cui come detto sono incluse quelle commerciali).

Deve inoltre osservarsi come l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti fosse imposto all'opponente già ex art. 1 l. n° 1397/60, essendo egli in possesso dei requisiti ivi previsti, cioè, per quanto qui interessa, l'essere titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; l'avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; il partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

È difatti pacifico in giurisprudenza, in via generale, che requisiti essenziali per la imputabilità ai fini contributivi del reddito percepito dal socio di società di capitali sono costituiti o dalla qualità di amministratore ovvero dalla prestazione diretta di attività lavorativa personale, da parte del socio, resa all'interno dell'impresa commerciale gestita dalla società e specificamente riconducibile alla gestione operativa di tale impresa, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale (cfr. Cass. Sez. L. n. 23943 del 22/10/2013 rv. 629174 – 01; Cass. sez. lav. n. 9803/2012; Cass. S. U. n. 3240/2010; Cass. Sez. 6 – L n. 20268 del 19.11.2012 rv. 624710). Per gli amministratori delle società di capitali, inoltre, non è previsto il requisito della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, ma quello della professionalità (cfr. Cass. Sez. L. n. 4440 del 21/02/2017 rv. 643265 – 01 e Cass. sez. 6 – L n° 873/2016 rv. 638344 - 01).

Applicando tali principi alla fattispecie, va osservato – premesso lo sgravio parziale operato dall'INPS pari a €.628,73 per essere cessato lo Spagnuolo dalla carica di amministratore della società in data 8-4-2017 (cfr. in atti) - che nel restante periodo contributivo per cui è causa, il ricorrente necessariamente, quale amministratore unico della indicata

s.r.l., ai sensi degli artt. 2462 c. 2°, 2475 e 2475 bis c.c. era l'unico soggetto legittimato a compiere atti di amministrazione e trattare e concludere affari in nome della società, non risultando nella fattispecie (né dalla visura camerale in atti, né altrimenti) il conferimento di procure speciali o preposizioni institorie da parte dell'opponente.

Dunque deve ritenersi che l'opponente, nel periodo in cui è stata amministratore della predetta s.r.l., dal Luglio 2016 all'8-4-2017 (cfr. visura camerale prodotta in atti) abbia diretto e comunque organizzato, con il proprio lavoro, la società, abbia avuto la piena responsabilità dell'impresa assumendo oneri e rischi di gestione, e come tale, essendo l'unico soggetto a poter compiere atti di amministrazione o concludere affari, abbia necessariamente partecipato al lavoro aziendale (quantomeno a quello di natura organizzativa e direttiva) con abitudine e professionalità, al di là dello svolgimento dei soli compiti strettamente connessi alla carica sociale di amministratore rivestita (cfr. Cass. Sez. L. n. 4440/2017 e Cass. sez. 6 – L n° 873/2016, già cit.).

Pertanto l'opposizione deve essere respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:

- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'importo di €.628,73;
- Rigetta la domanda per la restante parte;
- Condanna Spagnuolo Antonio al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.800,00 in favore

dell'INPS e della spa SCCI e di €.600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Santa Maria Capua Vetere 20-11-2019

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellec-6